



# BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

**Speciale N. 90 del 24 Maggio 2019**

**ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO  
ISCRIZIONE E MODIFICA DENOMINAZIONE COOPERATIVE SOCIALI**

## Vendita e Informazioni

**UFFICIO BURA  
L'AQUILA  
Via Leonardo Da Vinci n° 6**

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>  
e-mail: [bura@regione.abruzzo.it](mailto:bura@regione.abruzzo.it)  
**Servizi online Tel. 0862/363206**

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

## Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall'1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

**Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì**

## Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

### PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

### PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

#### NOTA:

**Le determinazioni direttoriali e dirigenziali** per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

# Sommario

## PARTE I

### Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

#### ATTI DELLA REGIONE

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE

SERVIZIO PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE E IL SISTEMA INTEGRATO SOCIO-SANITARIO

DETERMINAZIONE 04.12.2018, N. DPF014/172

L.R. 37/93 – Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell’Organizzazione di Volontariato (O.D.V.) – Ente del Terzo Settore (E.T.S.) “AMICI DEL CUORE – COLONNELLA ETS-ODV” – di Colonnella (TE). ..... 5

DETERMINAZIONE 04.12.2018, N. DPF014/173

L.R. 37/93 – Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell’Organizzazione di Volontariato (O.D.V.) – Ente del Terzo Settore (E.T.S.) “Gruppo Abruzzese Linfomi (G.A.L.) ETS -ODV” – di Pescara. .... 8

DETERMINAZIONE 04.12.2018, N. DPF014/174

L.R. 37/93 – Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell’Organizzazione di Volontariato (O.D.V.) – Ente del Terzo Settore (E.T.S.) “LUCIA MOLINO – Amici della casa di riposo Sant’Onofrio” – di Vasto (CH). .... 11

DETERMINAZIONE 04.12.2018, N. DPF014/175

L.R. 37/93 – Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell’Associazione di Volontariato “Protezione Civile MODAVI CUPELLO” di Cupello (CH). .... 13

DETERMINAZIONE 10.12.2018, N. DPF014/185

L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall’art. 1, comma 7 della L.R. 33/05 e s.m.i. Cooperativa sociale denominata “Società Cooperativa Sociale PHOENIX” con sede legale nel Comune di Francavilla al Mare (CH) – C.F.: 02492620691- ISCRIZIONE ALBO REGIONALE COOPERATIVE SOCIALI - Sezione “A” ..... 15

DETERMINAZIONE 10.12.2018, N. DPF014/186

L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall’art. 1, comma 7 della L.R. 33/05 e s.m.i. Cooperativa sociale denominata “BASILIADE Società Cooperativa Sociale ” con sede legale nel Comune di L’Aquila – C.F.: 02036700660 - ISCRIZIONE ALBO REGIONALE COOPERATIVE SOCIALI - Sezione “A” ..... 18

DETERMINAZIONE 13.12.2018, N. DPF014/196

L.R. 37/93 – Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato dell’Associazione di volontariato “APPA – ASSOCIAZIONE PINETESE PROTEZIONE ANIMALI” – di Pineto (TE). .... 21

DETERMINAZIONE 19.12.2018, N. DPF014/200

L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall’art. 1, comma 7 della L.R. 33/05. Modifica denominazione e sede legale della Cooperativa sociale “SERVICE p.s.c.s.” sede legale Viale Francesco

Crispi, 42 di Teramo con "Service Cooperativa Sociale" sede legale Via Andrea Bafile, 49 di Teramo – C.F.: 00833620677.....	23
DETERMINAZIONE 19.12.2018, N. DPF014/202	
L.R. 37/93 – Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'Organizzazione di Volontariato (O.D.V.) – Ente del Terzo Settore (E.T.S.) "ODV A.N.P.S. –Associazione Nazionale Polizia di Stato – Sezione di Teramo" – di Teramo (TE).....	26
DETERMINAZIONE 19.12.2018, N. DPF014/203	
L.R. 37/93 – Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Cancellazione dal Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato dell'Associazione di volontariato "Cicogna – Amici di Chernobyl" – di Lanciano (CH). ...	29
DETERMINAZIONE 27.12.2018, N. DPF014/205	
L.R. 37/93 – Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'Organizzazione di Volontariato (O.D.V.) – Ente del Terzo Settore (E.T.S.) "IN-DIFESA O.D.V." – di San Giovanni Teatino (CH). .....	31

## PARTE I

## Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

## ATTI DELLA REGIONE

## DETERMINAZIONI

## DIRIGENZIALI

## GIUNTA REGIONALE

## DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE

## SERVIZIO PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE E IL SISTEMA INTEGRATO SOCIO-SANITARIO

DETERMINAZIONE 04.12.2018, N. DPF014/172

**L.R. 37/93 – Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell’Organizzazione di Volontariato (O.D.V.) – Ente del Terzo Settore (E.T.S.) “AMICI DEL CUORE – COLONNELLA ETS-ODV” – di Colonnella (TE).**

DETERMINAZIONE N. DPF014/172

DEL 4 dicembre 2018

DIPARTIMENTO per la SALUTE e il WELFARE

SERVIZIO per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario

UFFICIO Sviluppo dell’Economia Sociale. Servizio Civile. Governance ASP

OGGETTO: L.R. 37/93 – Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell’Organizzazione di Volontariato (O.D.V.) – Ente del Terzo Settore (E.T.S.) “AMICI DEL CUORE – COLONNELLA ETS-ODV” – di Colonnella (TE).

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- VISTA** la Legge quadro sul volontariato n. 266 dell’11 agosto 1991;
- VISTA** la L.R. 37/93 recante norme sulle organizzazioni di volontariato, ed in particolare l’art. 4 che istituisce il Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;
- VISTA** la L.R. n. 16/2008 art. 103 “Provvedimenti urgenti indifferibili” pubblicata sul B.U.R.A. n. 8 straordinario del 26/11/2008;
- VISTO** il D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell’art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”, pubblicato sulla G.U. del 2.8.2017 entrato in vigore in data 3.8.2017, che all’art. 101, comma 2, dispone “fino all’operatività del Registro Unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali...”;
- VISTA** la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot.34/0012604 del 29.12.2017 ad oggetto “Codice del Terzo Settore. Questioni di diritto transitorio. Prime indicazioni” con la quale sono state espresse le prime indicazioni operative, tra esse quelle afferenti i rapporti con la pubblica amministrazione in tema di procedimenti relativi all’iscrizione o alla cancellazione dagli attuali registri pubblici, definendo che in sede di verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per l’iscrizione (es. Volontariato), dovrà essere operata una distinzione tra gli enti che si sono costituiti prima della data in vigore del D.Lgs 117/17 e quelli costituiti a partire dal 3.8.2017:
1. per gli enti costituiti prima dell’entrata in vigore del nuovo codice del terzo settore la verifica è fatta sulla base della normativa vigente al momento della costituzione dell’organizzazione(L.266/91), tenendo presente che gli enti hanno



- a disposizione il termine di 18 mesi per apportare le conseguenti modifiche al proprio statuto;
2. al contrario, per gli enti che si sono costituiti a partire dal 3 agosto 2017 sono tenuti a conformarsi ab origine alle disposizioni civilistiche applicabili in via diretta ed immediata.
- RILEVATO** che al predetto registro regionale possono essere iscritte le Associazioni, di cui all'art. 3 della Legge 266/1991 previa presentazione della documentazione di cui all'art. 4 della richiamata L.R. n. 37/1993;
- VISTA** l'istanza acquisita agli atti del Servizio con prot. n. RA/12880/18/DPF014 del 7.05.2018, dell'Associazione di Volontariato – “**AMICI DEL CUORE COLONNELLA**” con sede legale in Traversa Via Roma di Colonnella (TE) C.F. 9105186073 di iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;
- VISTA** la **documentazione integrativa**, relativa anche all'adeguamento statutario ai sensi del D.LGS 117/17 e delle indicazioni ministeriali di cui alla circolare Prot.34/0012604 del 29.12.2017, a conclusione dell'iter di iscrizione acquisita agli atti del Servizio con prot. m. RA/227418/18/DPF014 del 9.08.2018 e RA/296328/18/DPF014 del 26.10.2018
- TENUTO CONTO** che a seguito dell'adeguamento statutario ai sensi del D.LGS 117/17 la denominazione esatta dell'istante è: Organizzazione di Volontariato (Odv) – Ente del TERZO Settore (ETS) “**AMICI DEL CUORE – COLONNELLA ETS-ODV**” che nella suddetta richiesta iscrizione e relative integrazioni viene indicato come settore nel quale è svolta l'attività prevalente quello “**Socio Sanitario**”;
- CONSTATATO** che l'istruttoria relativa alla documentazione riguardante la suddetta Associazione ha dato esito rispondente a quanto stabilito dalla normativa vigente;
- RITENUTO,** pertanto, di poter procedere all'iscrizione dell'Associazione di che trattasi al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;
- VISTA** la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii;

*per le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte:*

#### D E T E R M I N A

- a) di **iscrivere** al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, istituito ai sensi dell'art. 4 della L.R. 37/93, e successive modifiche l'Organizzazione di Volontariato (ODV) – Ente del Terzo Settore (ETS) “**AMICI DEL CUORE COLONNELLA ETS-ODV**” con sede legale in Traversa Via Roma di Colonnella (TE) C.F. 9105186073;
- b) di **pubblicare** il presente atto nell'apposito spazio web “Amministrazione aperta - Trasparenza” ai sensi D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
- c) di **dare atto** che la presente determinazione sarà firmata e memorizzata digitalmente a norma delle disposizioni vigenti in materia
- d) di **disporre** la notifica del presente provvedimento all'associazione interessata;

- e) di trasmettere copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;
- f) di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo il presente atto amministrativo.

Il Dirigente del Servizio

***Dott. Raimondo Pascale***

(firmato digitalmente)

L'Estensore  
Concetta Troilo

Il Responsabile dell'Ufficio  
Dott.ssa Katuscia Di Meo

DETERMINAZIONE 04.12.2018, N. DPF014/173

**L.R. 37/93 – Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell’Organizzazione di Volontariato (O.D.V.) – Ente del Terzo Settore (E.T.S.) “Gruppo Abruzzese Linfomi (G.A.L.) ETS -ODV” – di Pescara.**

DETERMINAZIONE N. DPF014/173

DEL 4 dicembre 2018

DIPARTIMENTO per la SALUTE e il WELFARE

SERVIZIO per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario

UFFICIO Sviluppo dell’Economia Sociale. Servizio Civile. Governance ASP

OGGETTO: L.R. 37/93 – Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell’Organizzazione di Volontariato (O.D.V.) – Ente del Terzo Settore (E.T.S.) “Gruppo Abruzzese Linfomi (G.A.L.) ETS -ODV” – di Pescara.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

- VISTA** la Legge quadro sul volontariato n. 266 dell’11 agosto 1991;
- VISTA** la L.R. 37/93 recante norme sulle organizzazioni di volontariato, ed in particolare l’art. 4 che istituisce il Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;
- VISTA** la L.R. n. 16/2008 art. 103 “Provvedimenti urgenti indifferibili” pubblicata sul B.U.R.A. n. 8 straordinario del 26/11/2008;
- VISTO** il D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 “*Codice del Terzo settore, a norma dell’art. 1, comma2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106*”, pubblicato sulla G.U. del 2.8.2017 entrato in vigore in data 3.8.2017, che all’art. 101, comma 2, dispone “*fino all’operatività del Registro Unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali...*”;
- VISTA** la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot.34/0012604 del 29.12.2017 ad oggetto “*Codice del Terzo Settore. Questioni di diritto transitorio. Prime indicazioni*” con la quale sono state espresse le prime indicazioni operative, tra esse quelle afferenti i rapporti con la pubblica amministrazione in tema di procedimenti relativi all’iscrizione o alla cancellazione dagli attuali registri pubblici, definendo che in sede di verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per l’iscrizione (es.Volontariato), dovrà essere operata una distinzione tra gli enti che si sono costituiti prima della data in vigore del D.Lgs 117/17 e quelli costituiti a partire dal 3.8.2017:
1. per gli enti costituiti prima dell’entrata in vigore del nuovo codice del terzo settore la verifica è fatta sulla base della normativa vigente al momento della costituzione dell’organizzazione(L.266/91), tenendo presente che gli enti hanno



- a disposizione il termine di 18 mesi per apportare le conseguenti modifiche al proprio statuto;
2. al contrario, per gli enti che si sono costituiti a partire dal 3 agosto 2017 sono tenuti a conformarsi ab origine alle disposizioni civilistiche applicabili in via diretta ed immediata.
- RILEVATO** che al predetto registro regionale possono essere iscritte le Associazioni, di cui all'art. 3 della Legge 266/1991 previa presentazione della documentazione di cui all'art. 4 della richiamata L.R. n. 37/1993;
- VISTA** l'istanza acquisita agli atti del Servizio con prot. n. RA/217386/18/DPF014 del 31.07.2018, dell'Associazione di Volontariato – “**Gruppo Abruzzese Linfomi Onlus (G.A.L.)**” con sede legale in Via Fonteromana, n. 8 di Pescara C.F. 91097780687 di iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;
- VISTA** la **documentazione integrativa**, relativa anche all'adeguamento statutario ai sensi del D.LGS 117/17 e delle indicazioni ministeriali di cui alla circolare Prot.34/0012604 del 29.12.2017, a conclusione dell'iter di iscrizione acquisita agli atti del Servizio con prot. nn. RA/322569/18/DPF014 del 20.11.2018 e RA/336302/18/DPF014 del 30.11.2018
- TENUTO CONTO** che a seguito dell'adeguamento statutario ai sensi del D.LGS 117/17 la denominazione esatta dell'istante è: Organizzazione di Volontariato (Odv) – Ente del TERZO Settore (ETS) “**Gruppo Abruzzese Linfomi (G.A.L.) ETS-ODV**” che nella suddetta richiesta iscrizione e relative integrazioni viene indicato come settore nel quale è svolta l'attività prevalente quello “**Socio Sanitario**”;
- CONSTATATO** che l'istruttoria relativa alla documentazione riguardante la suddetta Associazione ha dato esito rispondente a quanto stabilito dalla normativa vigente;
- RITENUTO,** pertanto, di poter procedere all'iscrizione dell'Associazione di che trattasi al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;
- VISTA** la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii;

*per le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte:*

#### D E T E R M I N A

- a) di **iscrivere** al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, istituito ai sensi dell'art. 4 della L.R. 37/93, e successive modifiche l'Organizzazione di Volontariato (ODV) – Ente del Terzo Settore (ETS) “**Gruppo Abruzzese Linfomi (G.A.L.) ETS-ODV**” con sede legale in Via Fonteromana, n. 8 di Pescara C.F. 91097780687 ;
- b) di **pubblicare** il presente atto nell'apposito spazio web “Amministrazione aperta - Trasparenza” ai sensi D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
- c) di **dare atto** che la presente determinazione sarà firmata e memorizzata digitalmente a norma delle disposizioni vigenti in materia
- d) di **disporre** la notifica del presente provvedimento all'associazione interessata;

- e) di trasmettere copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;
- f) di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo il presente atto amministrativo.

Il Dirigente del Servizio

***Dott. Raimondo Pascale***

(firmato digitalmente)

L'Estensore  
Concetta Troilo

Il Responsabile dell'Ufficio  
Dott.ssa Katuscia Di Meo

DETERMINAZIONE 04.12.2018, N. DPF014/174

**L.R. 37/93 – Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'Organizzazione di Volontariato (O.D.V.) – Ente del Terzo Settore (E.T.S.) "LUCIA MOLINO – Amici della casa di riposo Sant'Onofrio" – di Vasto (CH).**

DETERMINAZIONE N. DPF014/174

DEL 4 dicembre 2018

DIPARTIMENTO per la SALUTE e il WELFARE

SERVIZIO per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario

UFFICIO Sviluppo dell'Economia Sociale. Servizio Civile. Governance ASP

OGGETTO: L.R. 37/93 – Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'Organizzazione di Volontariato (O.D.V.) – Ente del Terzo Settore (E.T.S.) "LUCIA MOLINO – Amici della casa di riposo Sant'Onofrio" – di Vasto (CH).

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

- VISTA** la Legge quadro sul volontariato n. 266 dell'11 agosto 1991;
- VISTA** la L.R. 37/93 recante norme sulle organizzazioni di volontariato, ed in particolare l'art. 4 che istituisce il Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;
- VISTA** la L.R. n. 16/2008 art. 103 "Provvedimenti urgenti indifferibili" pubblicata sul B.U.R.A. n. 8 straordinario del 26/11/2008;
- VISTO** il D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 "*Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106*", pubblicato sulla G.U. del 2.8.2017 entrato in vigore in data 3.8.2017, che all'art. 101, comma 2, dispone "*fino all'operatività del Registro Unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali...*";
- VISTA** la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot.34/0012604 del 29.12.2017 ad oggetto "*Codice del Terzo Settore. Questioni di diritto transitorio. Prime indicazioni*" con la quale sono state espresse le prime indicazioni operative, tra esse quelle afferenti i rapporti con la pubblica amministrazione in tema di procedimenti relativi all'iscrizione o alla cancellazione dagli attuali registri pubblici, definendo che in sede di verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione (es. Volontariato), dovrà essere operata una distinzione tra gli enti che si sono costituiti prima della data in vigore del D.Lgs 117/17 e quelli costituiti a partire dal 3.8.2017:
1. per gli enti costituiti prima dell'entrata in vigore del nuovo codice del terzo settore la verifica è fatta sulla base della normativa vigente al momento della costituzione dell'organizzazione(L.266/91), tenendo presente che gli enti hanno

- a disposizione il termine di 18 mesi per apportare le conseguenti modifiche al proprio statuto;
2. al contrario, per gli enti che si sono costituiti a partire dal 3 agosto 2017 sono tenuti a conformarsi ab origine alle disposizioni civilistiche applicabili in via diretta ed immediata.
- RILEVATO** che al predetto registro regionale possono essere iscritte le Associazioni, di cui all'art. 3 della Legge 266/1991 previa presentazione della documentazione di cui all'art. 4 della richiamata L.R. n. 37/1993;
- VISTA** l'istanza acquisita agli atti del Servizio con prot. n. RA/311580/18/DPF014 del 9.11.2018, dell'Organizzazione di Volontariato – “LUCIA MOLINO – Amici della casa di riposo Sant’Onofrio” con sede legale in Via Santa Lucia, n. 53 di Vasto (CH) C.F. 92041800696 di iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;
- TENUTO CONTO** che nella suddetta richiesta iscrizione e relative integrazioni viene indicato come settore nel quale è svolta l'attività prevalente quello “Culturale”;
- CONSTATATO** che l'istruttoria relativa alla documentazione riguardante la suddetta Associazione ha dato esito rispondente a quanto stabilito dalla normativa vigente;
- RITENUTO,** pertanto, di poter procedere all'iscrizione dell'Associazione di che trattasi al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;
- VISTA** la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii;

*per le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte:*

#### D E T E R M I N A

- a) di **iscrivere** al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, istituito ai sensi dell'art. 4 della L.R. 37/93, e successive modifiche l'Organizzazione di Volontariato (ODV) – Ente del Terzo Settore (ETS) “LUCIA MOLINO - Amici della Casa di riposo Sant’Onofrio” con sede legale in Via Santa Lucia, n. 53 di Vasto (CH) C.F. 92041800696 ;
- b) di **pubblicare** il presente atto nell'apposito spazio web “Amministrazione aperta - Trasparenza” ai sensi D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
- c) di **dare atto** che la presente determinazione sarà firmata e memorizzata digitalmente a norma delle disposizioni vigenti in materia
- d) di **disporre** la notifica del presente provvedimento all'associazione interessata;
- e) di **trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;
- f) di **pubblicare** sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo il presente atto amministrativo.

Il Dirigente del Servizio

**Dott. Raimondo Pascale**

(firmato digitalmente)

L'Estensore  
Concetta Troilo

Il Responsabile dell'Ufficio  
Dott.ssa Katuscia Di Meo

DETERMINAZIONE 04.12.2018, N. DPF014/175

**L.R. 37/93 - Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'Associazione di Volontariato "Protezione Civile MODAVI CUPELLO" di Cupello (CH).**

DETERMINAZIONE N. DPF014/175

DEL 4 dicembre 2018

DIPARTIMENTO per la SALUTE e il WELFARE

SERVIZIO per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario

UFFICIO Sviluppo dell'Economia Sociale. Servizio Civile. Governance ASP

OGGETTO: L.R. 37/93 - Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'Associazione di Volontariato "Protezione Civile MODAVI CUPELLO" di Cupello (CH).

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

- VISTA** la Legge quadro sul volontariato n. 266 dell'11 agosto 1991;
- VISTA** la L.R. 37/93 recante norme sulle organizzazioni di volontariato, ed in particolare l'art. 4 che istituisce il Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;
- VISTA** la L.R. n. 16/2008 art. 103 "Provvedimenti urgenti indifferibili" pubblicata sul B.U.R.A. n. 8 straordinario del 26/11/2008;
- VISTO** il D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 "*Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106*", pubblicato sulla G.U. del 2.8.2017 entrato in vigore in data 3.8.2017, che all'art. 101, comma 2, dispone "*fino all'operatività del Registro Unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali...*";
- VISTA** la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot.34/0012604 del 29.12.2017 ad oggetto "*Codice del Terzo Settore. Questioni di diritto transitorio. Prime indicazioni*" con la quale sono state espresse le prime indicazioni operative, tra esse quelle afferenti i rapporti con la pubblica amministrazione in tema di procedimenti relativi all'iscrizione o alla cancellazione dagli attuali registri pubblici, definendo che in sede di verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione (es. Volontariato), dovrà essere operata una distinzione tra gli enti che si sono costituiti prima della data in vigore del D.Lgs 117/17 e quelli costituiti a partire dal 3.8.2017:
1. per gli enti costituiti prima dell'entrata in vigore del nuovo codice del terzo settore la verifica è fatta sulla base della normativa vigente al momento della costituzione dell'organizzazione(L.266/91), tenendo presente che gli enti hanno

- a disposizione il termine di 18 mesi per apportare le conseguenti modifiche al proprio statuto;
2. al contrario, per gli enti che si sono costituiti a partire dal 3 agosto 2017 sono tenuti a conformarsi ab origine alle disposizioni civilistiche applicabili in via diretta ed immediata.
- RILEVATO** che al predetto registro regionale possono essere iscritte le Associazioni, di cui all'art. 3 della Legge 266/1991 previa presentazione della documentazione di cui all'art. 4 della richiamata L.R. n. 37/1993;
- VISTA** l'istanza acquisita agli atti del Servizio con prot. n. RA/242188/18/DPF014 del 3.09.2018, dell'Associazione di Volontariato – “**Protezione Civile MODAVI CUPELLO**” con sede legale in Via Benicarlò, snc di Cupello (CH) C.F. 92040860691 di iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;  
**la documentazione integrativa** a conclusione dell'iter di iscrizione acquisita agli atti del Servizio con prot.n. RA/333809/18/DPF014 del 29/11/2018;
- TENUTO CONTO** che nella suddetta richiesta iscrizione e relative integrazioni viene indicato come settore nel quale è svolta l'attività prevalente quello “**Ambientale e Protezione Civile**”;
- CONSTATATO** che l'istruttoria relativa alla documentazione riguardante la suddetta Associazione ha dato esito rispondente a quanto stabilito dalla normativa vigente;
- RITENUTO,** pertanto, di poter procedere all'iscrizione dell'Associazione di che trattasi al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;
- VISTA** la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii;

*per le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte:*

#### D E T E R M I N A

- a) di iscrivere al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, istituito ai sensi dell'art. 4 della L.R. 37/93, e successive modifiche l'Associazione di Volontariato “**Protezione Civile MODAVI CUPELLO**” con sede legale in Via Benicarlò, snc di Cupello (CH) C.F. 92040860691;
- b) di pubblicare il presente atto nell'apposito spazio web “Amministrazione aperta - Trasparenza” ai sensi D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
- c) di dare atto che la presente determinazione sarà firmata e memorizzata digitalmente a norma delle disposizioni vigenti in materia
- d) di disporre la notifica del presente provvedimento all'associazione interessata;
- e) di trasmettere copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;
- f) di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo il presente atto amministrativo.

Il Dirigente del Servizio

**Dott. Raimondo Pascale**

(firmato digitalmente)

L'Estensore  
Concetta Troilo

Il Responsabile dell'Ufficio  
Dott.ssa Katuscia Di Meo



DETERMINAZIONE 10.12.2018, N. DPF014/185

**L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall'art. 1, comma 7 della L.R. 33/05 e s.m.i. Cooperativa sociale denominata "Società Cooperativa Sociale PHOENIX" con sede legale nel Comune di Francavilla al Mare (CH) – C.F.: 02492620691- ISCRIZIONE ALBO REGIONALE COOPERATIVE SOCIALI - Sezione "A".**

DETERMINAZIONE N. DPF014/185

DEL 10 dicembre 2018

DIPARTIMENTO per la SALUTE e il WELFARE

SERVIZIO per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario

UFFICIO Sviluppo dell'Economia Sociale. Servizio Civile. Governance ASP

OGGETTO: L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall'art. 1, comma 7 della L.R. 33/05 e s.m.i. Cooperativa sociale denominata "Società Cooperativa Sociale PHOENIX" con sede legale nel Comune di Francavilla al Mare (CH) – C.F.: 02492620691- ISCRIZIONE ALBO REGIONALE COOPERATIVE SOCIALI - Sezione "A".

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

#### RICHIAMATE:

- la L.R. 12 novembre 2004, n. 38, di riordino delle disposizioni in materia di cooperazione sociale;
- la L.R. 9 novembre 2015, n. 33, art. 1, comma 7 che recita: "Dopo l'art. 15 della L.R. 6/2005 è inserito il seguente articolo:  
«Art. 15 bis - Modifiche ed integrazioni alla L.R. 38/2004 concernente: Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale  
All'art. 17 della L.R. 38/2004 concernente: Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale, è aggiunto il seguente comma:  
«2. Nelle more dell'adozione, da parte della Giunta regionale, dell'atto di organizzazione dell'Albo regionale di cui all'art. 2, comma 1, nonché dell'atto di convenzione previsto dall'art. 2, comma 3, per la regolazione dei rapporti e dei compiti attribuiti in materia alle Camere di Commercio, le iscrizioni, variazioni e cancellazioni delle cooperative sociali e loro consorzi all'albo stesso continuano ad essere disposte, limitatamente alle tipologie "A", "B" e "C", dal competente Servizio della Giunta regionale con le modalità e nei termini previsti dalla L.R. 85/1994 e s.m.i., previo conforme parere della Commissione regionale istituita ai sensi dell'art. 92 della L.R. 15/2004, la quale, per effetto della presente disposizione, continua ad operare.»
- la L.R. 5 febbraio 2016, n. 7 "Modifica alla legge regionale 12.11.2004, n. 38" con la quale è stata apportata la modifica al c.2 dell'art. 17, che dispone "2 bis. nelle more di quanto previsto al comma 2 le cooperative sociali di cui alle lettere a) (di tipo A) e b) (di tipo B) dell'art. 1 della legge 381/1991 possono essere iscritte contemporaneamente nelle tipologie A e B dell'albo regionale...";

**RICHIAMATO** il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112 "Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'art. 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106";

**PRESO ATTO:**

- **che** la L.R. 01 ottobre 2007, 34 recante “*Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture*”, prevede, all’art. 8, comma 3, “... a decorrere dal 180° giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge sono soppressi gli organismi elencati nell’allegato “A”, sono altresì abrogate le disposizioni normative elencate nel medesimo allegato e le disposizioni normative elencate col medesimo oggetto”;
- **che**, tra gli Organismi regionali soppressi, al punto 13. del citato allegato “A”, è inclusa la *Commissione per la cooperazione sociale (art. 92 L.R. 26.4.2004, n. 15)*”;
- **che** il comma 3 dell’art. 8 medesimo, riconduce in capo alla Regione Abruzzo ed in particolare alle strutture della Giunta regionale già di riferimento degli organismi soppressi, le funzioni, i rapporti giuridici a titolarità degli organismi soppressi, nonché le attività in essere da parte degli stessi;

**VISTE**

- l’istanza acquisita al protocollo del Dipartimento per la Salute e il Welfare, “Servizio per la programmazione Sociale e il sistema integrato Socio-Sanitario” al n. RA/148023/18/DPF014 del 24.05.2018, presentata dalla Cooperativa sociale denominata “**Società Cooperativa Sociale PHOENIX**”, **Via Patini, n.5 di Francavilla al Mare (CH) C.F.: 02492620691** concernente la richiesta di iscrizione alla sezione “A” dell’Albo regionale;
- la **documentazione integrativa**, acquisita al protocollo del Dipartimento per la Salute e il Welfare, “Servizio per la programmazione Sociale e il sistema integrato Socio-Sanitario” ai nn. RA/339807/18/DPF014 del 4.12.2018 e RA/343025/18/DPF014 del 6.12.2018 presentata dalla Cooperativa sociale denominata “**Società Cooperativa Sociale PHOENIX**”, **Via Patini, n.5 di Francavilla al Mare (CH) C.F.: 02492620691**;

**RILEVATO**

**che** il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme vigenti, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione allegata alle istanze sopramenzionate, di cui ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti, necessari per la iscrizione, della Cooperativa in oggetto, alla sezione “A” dell’Albo regionale;

**RITENUTO**

**pertanto, di poter procedere**, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, alla iscrizione della cooperativa sociale denominata “**Società Cooperativa Sociale PHOENIX**”, **Via Patini, n.5 di Francavilla al Mare (CH) C.F.: 02492620691** alla sezione “A” dell’Albo regionale;

**VISTA**

la L.R. 14 settembre 1999, n. 77, recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e successive modificazioni ed integrazioni;

**D E T E R M I N A**

*per le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte , di:*

**1. prendere atto**

**che**, con note acquisite al protocollo del Dipartimento per la Salute e il Welfare, Servizio “per la programmazione Sociale e Sistema integrato socio-sanitario” al n.RA/148023/18/DPF014 del 24/05/2018 integrata con la documentazione acquisita agli atti del Servizio “per la programmazione Sociale e sistema integrato socio-sanitario” al n.RA/339807/18/DPF014 del 4.12.2018 e n.RA/343025/18/DPF014 del 6.12.2018 la Cooperativa sociale denominata “**Società Cooperativa Sociale PHOENIX**”, **Via Patini, n.5 di Francavilla al Mare (CH) C.F.: 02492620691** ha presentato istanza di iscrizione alla sezione “A” dell’Albo regionale;

**che** il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione allegata alle istanze stesse ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e la

sussistenza dei requisiti, necessari per la iscrizione, della Cooperativa in oggetto, alla **sezione “A”** dell’Albo regionale;

2. **iscrivere**, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, la cooperativa sociale denominata **“Società Cooperativa Sociale PHOENIX”, Via Patini, n.5 di Francavilla al Mare (CH) C.F.: 02492620691**, alla **sezione “A”** dell’Albo regionale;
3. **pubblicare** il presente atto nell’apposito spazio web **“Amministrazione aperta -Trasparenza”** ai sensi del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
4. **di dare atto** che la presente determinazione sarà firmata e memorizzata digitalmente a norma delle disposizioni vigenti in materia;
5. **disporre** la notifica del presente provvedimento alla cooperativa interessata;
6. **trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all’Assessore preposto alle Politiche Sociali;
7. **disporre**, altresì, la pubblicazione, per estratto, della presente determinazione sul B.U.R.A.T., ai sensi dell’art. 3, comma 6 della L.R. 85/94.

***Dott. Raimondo Pascale***

(firmato digitalmente)

L’Estensore  
Concetta Troilo

Il Responsabile dell’Ufficio  
Dott.ssa Katuscia Di Meo

DETERMINAZIONE 10.12.2018, N. DPF014/186

**L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall'art. 1, comma 7 della L.R. 33/05 e s.m.i. Cooperativa sociale denominata "BASILIADE Società Cooperativa Sociale " con sede legale nel Comune di L'Aquila - C.F.: 02036700660 - ISCRIZIONE ALBO REGIONALE COOPERATIVE SOCIALI - Sezione "A".**

DETERMINAZIONE N. DPF014/186

DEL 10 dicembre 2018

DIPARTIMENTO per la SALUTE e il WELFARE

SERVIZIO per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario

UFFICIO Sviluppo dell'Economia Sociale. Servizio Civile. Governance ASP

OGGETTO: L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall'art. 1, comma 7 della L.R. 33/05 e s.m.i. Cooperativa sociale denominata "BASILIADE Società Cooperativa Sociale " con sede legale nel Comune di L'Aquila - C.F.: 02036700660 - ISCRIZIONE ALBO REGIONALE COOPERATIVE SOCIALI - Sezione "A".

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

#### RICHIAMATE:

- **la L.R. 12 novembre 2004, n. 38**, di riordino delle disposizioni in materia di cooperazione sociale;
- **la L.R. 9 novembre 2015, n. 33, art. 1, comma 7** che recita: " Dopo l'art. 15 della L.R. 6/2005 è inserito il seguente articolo:  
«Art. 15 bis - Modifiche ed integrazioni alla L.R. 38/2004 concernente: Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale  
All'art. 17 della L.R. 38/2004 concernente: Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale, è aggiunto il seguente comma:  
«2. Nelle more dell'adozione, da parte della Giunta regionale, dell'atto di organizzazione dell'Albo regionale di cui all'art. 2, comma 1, nonché dell'atto di convenzione previsto dall'art. 2, comma 3, per la regolazione dei rapporti e dei compiti attribuiti in materia alle Camere di Commercio, le iscrizioni, variazioni e cancellazioni delle cooperative sociali e loro consorzi all'albo stesso continuano ad essere disposte, limitatamente alle tipologie "A", "B" e "C", dal competente Servizio della Giunta regionale con le modalità e nei termini previsti dalla L.R. 85/1994 e s.m.i., previo conforme parere della Commissione regionale istituita ai sensi dell'art. 92 della L.R. 15/2004, la quale, per effetto della presente disposizione, continua ad operare.»
- **la L.R. 5 febbraio 2016, n. 7** "Modifica alla legge regionale 12.11.2004, n. 38" con la quale è stata apportata la modifica al c.2 dell'art. 17, che dispone "2 bis. nelle more di quanto previsto al comma 2 le cooperative sociali di cui alle lettere a) (di tipo A) e b) (di tipo B) dell'art. 1 della legge 381/1991 possono essere iscritte contemporaneamente nelle tipologie A e B dell'albo regionale...";

**RICHIAMATO** il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112 “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell’art. 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106”;

**PRESO ATTO:**

- che la L.R. 01 ottobre 2007, 34 recante “Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture”, prevede, all’art. 8, comma 3, “... a decorrere dal 180° giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge sono soppressi gli organismi elencati nell’allegato “A”, sono altresì abrogate le disposizioni normative elencate nel medesimo allegato e le disposizioni normative elencate col medesimo oggetto”;
- che, tra gli Organismi regionali soppressi, al punto 13. del citato allegato “A”, è inclusa la Commissione per la cooperazione sociale (art. 92 L.R. 26.4.2004, n. 15)”;
- che il comma 3 dell’art. 8 medesimo, riconduce in capo alla Regione Abruzzo ed in particolare alle strutture della Giunta regionale già di riferimento degli organismi soppressi, le funzioni, i rapporti giuridici a titolarità degli organismi soppressi, nonché le attività in essere da parte degli stessi;

**VISTE**

- l’istanza acquisita al protocollo del Dipartimento per la Salute e il Welfare, “Servizio per la programmazione Sociale e il sistema integrato Socio-Sanitario” al n. RA/286984/18/DPF014 del 17.10.2018, presentata dalla Cooperativa sociale denominata “BASILIADE Società Cooperativa Sociale”, Via Raffaele Paolucci, n.10 di L’Aquila (AQ) C.F.: 02036700660 concernente la richiesta di iscrizione alla sezione “A” dell’Albo regionale;
- la documentazione integrativa, acquisita al protocollo del Dipartimento per la Salute e il Welfare, “Servizio per la programmazione Sociale e il sistema integrato Socio-Sanitario” ai nn. RA/291487/18/DPF014 del 22.10.18 e RA/346595/18/DPF014 del 10.12.2018 presentata dalla Cooperativa sociale denominata “BASILIADE Società Cooperativa Sociale”, Via Raffaele Paolucci, n.10 di L’Aquila (AQ) C.F.: 02036700660;

**RILEVATO** che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme vigenti, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione allegata alle istanze sopramenzionate, di cui ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti, necessari per la iscrizione, della Cooperativa in oggetto, alla sezione “A” dell’Albo regionale;

**RITENUTO** pertanto, di poter procedere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, alla iscrizione della cooperativa sociale denominata “BASILIADE Società Cooperativa Sociale”, Via Raffaele Paolucci, n.10 di L’Aquila (AQ) C.F.: 02036700660 alla sezione “A” dell’Albo regionale;

**VISTA** la L.R. 14 settembre 1999, n. 77, recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e successive modificazioni ed integrazioni;

#### D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte, di:

##### 1. prendere atto

che, con note acquisite al protocollo del Dipartimento per la Salute e il Welfare, Servizio “per la programmazione Sociale e Sistema integrato socio-sanitario” al n. RA/286984/18/DPF014 del 17/10/2018 integrata con la documentazione acquisita agli atti del Servizio “per la programmazione Sociale e sistema integrato socio-sanitario” ai nn. RA/291487/18 del 22.10.18 e RA/346595/18 del 10.12.2018 la Cooperativa sociale denominata “BASILIADE Società Cooperativa Sociale”, Via Raffaele Paolucci, n.10 di L’Aquila (AQ) C.F.: 02036700660 ha presentato istanza di iscrizione alla sezione “A” dell’Albo regionale;

che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione allegata alle istanze stesse ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti, necessari per la iscrizione, della Cooperativa in oggetto, alla **sezione "A"** dell'Albo regionale;

2. **iscrivere**, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, la cooperativa sociale denominata "**BASILIADE Società Cooperativa Sociale**", **Via Raffaele Paolucci, n.10 di L'Aquila (AQ) C.F.: 02036700660**, alla **sezione "A"** dell'Albo regionale;
3. **pubblicare** il presente atto nell'apposito spazio web "Amministrazione aperta -Trasparenza" ai sensi del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
4. **di dare atto** che la presente determinazione sarà firmata e memorizzata digitalmente a norma delle disposizioni vigenti in materia
5. **disporre** la notifica del presente provvedimento alla cooperativa interessata;
6. **trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;
7. **disporre**, altresì, la pubblicazione, per estratto, della presente determinazione sul B.U.R.A.T., ai sensi dell'art. 3, comma 6 della L.R. 85/94.

***Dott. Raimondo Pascale***

(firmato digitalmente)

L'Estensore  
Concetta Troilo

Il Responsabile dell'Ufficio  
Dott.ssa Katuscia Di Meo



DETERMINAZIONE 13.12.2018, N. DPF014/196

**L.R. 37/93 – Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato dell'Associazione di volontariato "APPA – ASSOCIAZIONE PINETESE PROTEZIONE ANIMALI" – di Pineto (TE).**

DETERMINAZIONE N. DPF014/196

DEL 13 dicembre 2018

DIPARTIMENTO per la SALUTE e il WELFARE

SERVIZIO per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario

UFFICIO Sviluppo dell'Economia Sociale. Servizio Civile. Governance ASP

OGGETTO: L.R. 37/93 – Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato dell'Associazione di volontariato "APPA – ASSOCIAZIONE PINETESE PROTEZIONE ANIMALI" – di Pineto (TE).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- VISTA** la Legge quadro sul volontariato n. 266 dell'11 agosto 1991;
- VISTA** la L.R. 37/93 recante norme sulle organizzazioni di volontariato, ed in particolare l'art. 4 che istituisce il Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;
- VISTA** la L.R. n. 16/2008 art. 103 "Provvedimenti urgenti indifferibili" pubblicata sul B.U.R.A. n. 8 straordinario del 26/11/2008;
- VISTO** il D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 "*Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106*", pubblicato sulla G.U. del 2.8.2017 entrato in vigore in data 3.8.2017, che all'art. 101, comma 2, dispone "*fino all'operatività del Registro Unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali...*";
- VISTA** la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot.34/0012604 del 29.12.2017 ad oggetto "*Codice del Terzo Settore. Questioni di diritto transitorio. Prime indicazioni*" con la quale sono state espresse le prime indicazioni operative, tra esse quelle afferenti i rapporti con la pubblica amministrazione in tema di procedimenti relativi all'iscrizione o alla cancellazione dagli attuali registri pubblici, definendo che in sede di verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione (es.Volontariato), dovrà essere operata una distinzione tra gli enti che si sono costituiti prima della data in vigore del D.Lgs 117/17 e quelli costituiti a partire dal 3.8.2017:
1. per gli enti costituiti prima dell'entrata in vigore del nuovo codice del terzo settore la verifica è fatta sulla base della normativa vigente al momento della costituzione dell'organizzazione(L.266/91), tenendo presente che gli enti hanno

- a disposizione il termine di 18 mesi per apportare le conseguenti modifiche al proprio statuto;
2. al contrario, per gli enti che si sono costituiti a partire dal 3 agosto 2017 sono tenuti a conformarsi ab origine alle disposizioni civilistiche applicabili in via diretta ed immediata.
- RILEVATO** che al predetto registro regionale possono essere iscritte le Associazioni, di cui all'art. 3 della Legge 266/1991 previa presentazione della documentazione di cui all'art. 4 della richiamata L.R. n. 37/1993;
- VISTA** l'istanza acquisita agli atti del Servizio con prot. n. RA/173295/18/DPF014 del 18.06.2018, dell'Associazione di Volontariato – “**APPA ASSOCIAZIONE PINETESE PROTEZIONE ANIMALI**” con sede legale in Via Livorno, n. 48 di Pineto (TE) C.F. 90019000679 di iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;
- VISTA** la **documentazione integrativa**, del 5.12.2018, a conclusione dell'iter di iscrizione acquisita agli atti del Servizio con prot. n. RA/343030/18/DPF014 del 6.12.2018;
- TENUTO CONTO** che nella suddetta richiesta iscrizione e relative integrazioni viene indicato come settore nel quale è svolta l'attività prevalente quello “**Ambientale e Protezione Civile**”;
- CONSTATATO** che l'istruttoria relativa alla documentazione riguardante la suddetta Associazione ha dato esito rispondente a quanto stabilito dalla normativa vigente;
- RITENUTO**, pertanto, di poter procedere all'iscrizione dell'Associazione di che trattasi al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;
- VISTA** la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii;

*per le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte:*

#### D E T E R M I N A

- a) **di iscrivere** al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, istituito ai sensi dell'art. 4 della L.R. 37/93, e successive modifiche l'Associazione di Volontariato “**APPA – Associazione Pinetese Protezione Animali**” con sede legale in Via Livorno, n. 48 di Pineto (TE) C.F. 90019000679;
- b) **di pubblicare** il presente atto nell'apposito spazio web “Amministrazione aperta - Trasparenza” ai sensi D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
- c) **di dare atto** che la presente determinazione sarà firmata e memorizzata digitalmente a norma delle disposizioni vigenti in materia
- d) **di disporre** la notifica del presente provvedimento all'associazione interessata;
- e) **di trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;
- f) **di pubblicare** sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo il presente atto amministrativo.

Il Dirigente del Servizio

**Dott. Raimondo Pascale**

(firmato digitalmente)

L'Estensore  
Concetta Troilo

Il Responsabile dell'Ufficio  
Dott.ssa Katuscia Di Meo

DETERMINAZIONE 19.12.2018, N. DPF014/200

**L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall'art. 1, comma 7 della L.R. 33/05. Modifica denominazione e sede legale della Cooperativa sociale "SERVICE p.s.c.s." sede legale Viale Francesco Crispi, 42 di Teramo con "Service Cooperativa Sociale" sede legale Via Andrea Bafile, 49 di Teramo – C.F.: 00833620677.**

DETERMINAZIONE N. DPF014/200

DEL 19 dicembre 2018

DIPARTIMENTO per la SALUTE e il WELFARE

SERVIZIO per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario

UFFICIO Sviluppo dell'Economia Sociale. Servizio Civile. Governance ASP

OGGETTO: L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall'art. 1, comma 7 della L.R. 33/05. Modifica denominazione e sede legale della Cooperativa sociale "SERVICE p.s.c.s." sede legale Viale Francesco Crispi, 42 di Teramo con "Service Cooperativa Sociale" sede legale Via Andrea Bafile, 49 di Teramo – C.F.: 00833620677.

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

#### RICHIAMATE:

- la L.R. 12 novembre 2004, n. 38, di riordino delle disposizioni in materia di cooperazione sociale;
- la L.R. 9 novembre 2015, n. 33, art. 1, comma 7 che recita: " Dopo l'art. 15 della L.R. 6/2005 è inserito il seguente articolo:  
«Art. 15 bis - Modifiche ed integrazioni alla L.R. 38/2004 concernente: Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale  
All'art. 17 della L.R. 38/2004 concernente: Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale, è aggiunto il seguente comma:  
«2. Nelle more dell'adozione, da parte della Giunta regionale, dell'atto di organizzazione dell'Albo regionale di cui all'art. 2, comma 1, nonché dell'atto di convenzione previsto dall'art. 2, comma 3, per la regolazione dei rapporti e dei compiti attribuiti in materia alle Camere di Commercio, le iscrizioni, variazioni e cancellazioni delle cooperative sociali e loro consorzi all'albo stesso continuano ad essere disposte, limitatamente alle tipologie "A", "B" e "C", dal competente Servizio della Giunta regionale con le modalità e nei termini previsti dalla L.R. 85/1994 e s.m.i., previo conforme parere della Commissione regionale istituita ai sensi dell'art. 92 della L.R. 15/2004, la quale, per effetto della presente disposizione, continua ad operare.»
- la L.R. 5 febbraio 2016, n. 7 "Modifica alla legge regionale 12.11.2004, n. 38" con la quale è stata apportata la modifica al c.2 dell'art. 17, che dispone "2 bis. nelle more di quanto previsto al comma 2 le cooperative sociali di cui alle lettere a) (di tipo A) e b) (di tipo B) dell'art. 1 della legge 381/1991 possono essere iscritte contemporaneamente nelle tipologie A e B dell'albo regionale...";

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112 "Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'art. 2, comma2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106";

**PRESO ATTO:**

- **che** la L.R. 01 ottobre 2007, 34 recante “*Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture*”, prevede, all’art. 8, comma 3, “... a decorrere dal 180° giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge sono soppressi gli organismi elencati nell’allegato “A”, sono altresì abrogate le disposizioni normative elencate nel medesimo allegato e le disposizioni normative elencate col medesimo oggetto”;
- **che**, tra gli Organismi regionali soppressi, al punto 13. del citato allegato “A”, è inclusa la *Commissione per la cooperazione sociale (art. 92 L.R. 26.4.2004, n. 15)*”;
- **che** il comma 3 dell’art. 8 medesimo, riconduce in capo alla Regione Abruzzo ed in particolare alle strutture della Giunta regionale già di riferimento degli organismi soppressi, le funzioni, i rapporti giuridici a titolarità degli organismi soppressi, nonché le attività in essere da parte degli stessi;

**RICHIAMATO** il provvedimento n. 547/97 con il quale è stata iscritta all’Albo regionale delle Cooperative sociali la cooperativa sociale denominata “**Service p.s.c.s.**”, sede legale Viale Francesco Crispi, n. 42;

**VISTA** la richiesta di aggiornamento della posizione all’Albo regionale delle Cooperative sociali, acquisita al protocollo del Dipartimento per la Salute e il Welfare, “Servizio per la programmazione Sociale e il sistema integrato Socio-Sanitario” al n. RA/49907/DPF014 del 20.02.2018, presentata dalla Cooperativa sociale denominata “**Service p.s.c.s**” Viale Francesco Crispi, 42 di Teramo C.F.: 01782060675 con la quale è stata comunicata la modifica del nome della Cooperativa, dello Statuto e della sede legale come da verbale di assemblea straordinaria del 18.10.2004;

la documentazione integrativa, alla richiesta succitata, del 21.02.2018 acquisita agli atti di questo Servizio in data 21.02.2018 al prot. RA/52099/DPF014;

**PRESO ATTO** dell’avvenuta modifica della denominazione e della sede legale della Cooperativa sociale “**Service p.s.c.s**” Viale Francesco Crispi, 42 di Teramo con “**Service Cooperativa Sociale**” sede legale Via Andrea Bafile, 49 di TERAMO – C.F.: 00833620677;

**RITENUTO** pertanto, di poter procedere, ad aggiornare i dati dell’iscrizione sull’Albo regionale delle cooperative sociali;

**VISTA** la L.R. 14 settembre 1999, n. 77, recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e successive modificazioni ed integrazioni;

**D E T E R M I N A**

per le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte, di:

1. **prendere atto** dell’avvenuta modifica della denominazione e della sede legale della Cooperativa sociale “**Service p.s.c.s**” Viale Francesco Crispi, 42 di Teramo con “**Service Cooperativa Sociale**” sede legale Via Andrea Bafile, 49 di TERAMO – C.F.: 00833620677;
2. **procedere** ad aggiornare i dati dell’iscrizione sull’Albo regionale delle cooperative sociali;
3. **dare atto** che rimane immutato il numero di iscrizione originario con provvedimento n. 546/97 della sopraindicata Cooperativa Sociale all’albo regionale innanzi richiamato;
4. **di dare atto** che la presente determinazione sarà firmata e memorizzata digitalmente a norma delle disposizioni vigenti in materia;

5. **pubblicare** il presente atto nell'apposito spazio web "Amministrazione aperta -Trasparenza" ai sensi del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
6. **disporre** la notifica del presente provvedimento alla cooperativa interessata;
7. **trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;
8. **disporre**, altresì, la pubblicazione, per estratto, della presente determinazione sul B.U.R.A.T., ai sensi dell'art. 3, comma 6 della L.R. 85/94.

***Dott. Raimondo Pascale***

(firmato digitalmente)

L'Estensore  
Concetta Troilo

Il Responsabile dell'Ufficio  
Dott.ssa Katuscia Di Meo

DETERMINAZIONE 19.12.2018, N. DPF014/202

**L.R. 37/93 – Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'Organizzazione di Volontariato (O.D.V.) – Ente del Terzo Settore (E.T.S.) “ODV A.N.P.S. –Associazione Nazionale Polizia di Stato – Sezione di Teramo” – di Teramo (TE).**

DETERMINAZIONE N. DPF014/202

DEL 19 dicembre 2018

DIPARTIMENTO per la SALUTE e il WELFARE

SERVIZIO per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario

UFFICIO Sviluppo dell'Economia Sociale. Servizio Civile. Governance ASP

OGGETTO: L.R. 37/93 – Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'Organizzazione di Volontariato (O.D.V.) – Ente del Terzo Settore (E.T.S.) “ODV A.N.P.S. –Associazione Nazionale Polizia di Stato – Sezione di Teramo” – di Teramo (TE).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- VISTA** la Legge quadro sul volontariato n. 266 dell'11 agosto 1991;
- VISTA** la L.R. 37/93 recante norme sulle organizzazioni di volontariato, ed in particolare l'art. 4 che istituisce il Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;
- VISTA** la L.R. n. 16/2008 art. 103 “Provvedimenti urgenti indifferibili” pubblicata sul B.U.R.A. n. 8 straordinario del 26/11/2008;
- VISTO** il D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 “*Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106*”, pubblicato sulla G.U. del 2.8.2017 entrato in vigore in data 3.8.2017, che all'art. 101, comma 2, dispone “*fino all'operatività del Registro Unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali...*”;
- VISTA** la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot.34/0012604 del 29.12.2017 ad oggetto “*Codice del Terzo Settore. Questioni di diritto transitorio. Prime indicazioni*” con la quale sono state espresse le prime indicazioni operative, tra esse quelle afferenti i rapporti con la pubblica amministrazione in tema di procedimenti relativi all'iscrizione o alla cancellazione dagli attuali registri pubblici, definendo che in sede di verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione (es.Volontariato), dovrà essere operata una distinzione tra gli enti che si sono costituiti prima della data in vigore del D.Lgs 117/17 e quelli costituiti a partire dal 3.8.2017:
1. per gli enti costituiti prima dell'entrata in vigore del nuovo codice del terzo settore la verifica è fatta sulla base della normativa vigente al momento della costituzione dell'organizzazione(L.266/91), tenendo presente che gli enti hanno



- a disposizione il termine di 18 mesi per apportare le conseguenti modifiche al proprio statuto;
2. al contrario, per gli enti che si sono costituiti a partire dal 3 agosto 2017 sono tenuti a conformarsi ab origine alle disposizioni civilistiche applicabili in via diretta ed immediata.
- RILEVATO** che al predetto registro regionale possono essere iscritte le Associazioni, di cui all'art. 3 della Legge 266/1991 previa presentazione della documentazione di cui all'art. 4 della richiamata L.R. n. 37/1993;
- VISTA** l'istanza acquisita agli atti del Servizio con prot. nn. RA2838/18/DPF014, RA/35278/187DPF014 e RA/354167187DPF014 rispettivamente dell'1.2.2018 e del 7.02.2018, dell'Associazione di Volontariato – “**Gruppo di Volontariato ODV Associazione Nazionale Polizia di Stato**” con sede legale in Viale Bovio, n. 22 di Teramo (TE) C.F.92054720674 di iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;
- VISTA** la **documentazione integrativa**, relativa anche all'adeguamento statutario ai sensi del D.LGS 117/17 e delle indicazioni ministeriali di cui alla circolare Prot.34/0012604 del 29.12.2017, a conclusione dell'iter di iscrizione acquisita agli atti del Servizio con prot. nn. RA/290518/18/DPF014 del 22.10.2018 e RA/357180/18/DPF014 del 19.12.2018
- TENUTO CONTO** che a seguito dell'adeguamento statutario ai sensi del D.LGS 117/17 la denominazione esatta dell'istante è: Organizzazione di Volontariato (Odv) – Ente del TERZO Settore (ETS) “**ODV A.N.P.S. Associazione Nazionale Polizia di Stato- Sezione di Teramo**”  
che nella suddetta richiesta iscrizione e relative integrazioni viene indicato come settore nel quale è svolta l'attività prevalente quello “**Sicurezza Sociale**”;
- CONSTATATO** che l'istruttoria relativa alla documentazione riguardante la suddetta Associazione ha dato esito rispondente a quanto stabilito dalla normativa vigente;
- RITENUTO**, pertanto, di poter procedere all'iscrizione dell'Associazione di che trattasi al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;
- VISTA** la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii;

*per le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte:*

#### D E T E R M I N A

- a) **di iscrivere** al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, istituito ai sensi dell'art. 4 della L.R. 37/93, e successive modifiche l'Organizzazione di Volontariato (ODV) – Ente del Terzo Settore (ETS) “**ODV A.N.P.S. Associazione Nazionale Polizia di Stato- Sezione di Teramo**” con sede legale in Viale Bovio, n.22 di Teramo;
- b) **di pubblicare** il presente atto nell'apposito spazio web “Amministrazione aperta - Trasparenza” ai sensi D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
- c) **di dare atto** che la presente determinazione sarà firmata e memorizzata digitalmente a norma delle disposizioni vigenti in materia
- d) **di disporre** la notifica del presente provvedimento all'associazione interessata;

- e) di trasmettere copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;
- f) di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo il presente atto amministrativo.

Il Dirigente del Servizio

***Dott. Raimondo Pascale***

(firmato digitalmente)

L'Estensore  
Concetta Troilo

Il Responsabile dell'Ufficio  
Dott.ssa Katuscia Di Meo

DETERMINAZIONE 19.12.2018, N. DPF014/203

**L.R. 37/93 – Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Cancellazione dal Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato dell'Associazione di volontariato "Cicogna – Amici di Chernobyl" – di Lanciano (CH).**

DETERMINAZIONE N. DPF014/203

DEL 19 dicembre 2018

DIPARTIMENTO per la SALUTE e il WELFARE

SERVIZIO per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario

UFFICIO Sviluppo dell'Economia Sociale. Servizio Civile. Governance ASP

OGGETTO:L.R. 37/93 – Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Cancellazione dal Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato dell'Associazione di volontariato "Cicogna – Amici di Chernobyl" – di Lanciano (CH).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- VISTA** la Legge quadro sul volontariato n. 266 dell'11 agosto 1991;
- VISTA** la L.R. 37/93 recante norme sulle organizzazioni di volontariato, ed in particolare l'art. 4 che istituisce il Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;
- VISTA** la L.R. n. 16/2008 art. 103 "Provvedimenti urgenti indifferibili" pubblicata sul B.U.R.A. n. 8 straordinario del 26/11/2008;
- VISTO** il D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 "*Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106*", pubblicato sulla G.U. del 2.8.2017 entrato in vigore in data 3.8.2017, che all'art. 101, comma 2, dispone "*fino all'operatività del Registro Unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali...*";
- VISTA** la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot.34/0012604 del 29.12.2017 ad oggetto "*Codice del Terzo Settore. Questioni di diritto transitorio. Prime indicazioni*" con la quale sono state espresse le prime indicazioni operative, tra esse quelle afferenti i rapporti con la pubblica amministrazione in tema di procedimenti relativi all'iscrizione o alla cancellazione dagli attuali registri pubblici, definendo che in sede di verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione (es.Volontariato), dovrà essere operata una distinzione tra gli enti che si sono costituiti prima della data in vigore del D.Lgs 117/17 e quelli costituiti a partire dal 3.8.2017:
1. per gli enti costituiti prima dell'entrata in vigore del nuovo codice del terzo settore la verifica è fatta sulla base della normativa vigente al momento della costituzione dell'organizzazione(L.266/91), tenendo presente che gli enti hanno

- a disposizione il termine di 18 mesi per apportare le conseguenti modifiche al proprio statuto;
2. al contrario, per gli enti che si sono costituiti a partire dal 3 agosto 2017 sono tenuti a conformarsi ab origine alle disposizioni civilistiche applicabili in via diretta ed immediata.
- RILEVATO** che al predetto registro regionale possono essere iscritte le Associazioni, di cui all'art. 3 della Legge 266/1991 previa presentazione della documentazione di cui all'art. 4 della richiamata L.R. n. 37/1993; che con provvedimento n. 661 del 18.11.1997 l'Associazione "Cicogna – Amici di Chernobyl" C.F. 01731010698 con sede legale nel Comune di Lanciano in Via Luigi De Crecchio, n. 12 è stata iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;
- PRESO ATTO** della nota acquisita agli atti del Servizio per la "Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario" al prot. n. RA/239833/18/DPF014 del 30.08.2018 con la quale l'Associazione de qua chiede la cancellazione dal Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato; del verbale dell'Assemblea dei soci del 7.7.2018 di scioglimento dell'Associazione, inviato in data 18.12.2018 ed acquisito al protocollo del Servizio per la "Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario" al n. RA/357184/18/DPF014 del 19.12.2018, agli atti dell'Ufficio;
- RITENUTO,** pertanto, di poter cancellare l'Associazione "Cicogna – Amici di Chernobyl" C.F. 01731010698 con sede legale nel Comune di Lanciano in Via Luigi De Crecchio, n. 12 dal Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;
- VISTA** la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii;

*per le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte:*

#### D E T E R M I N A

- a) di prendere atto, dell'avvenuto scioglimento dell'Associazione "Cicogna – Amici di Chernobyl" C.F. 01731010698 con sede legale nel Comune di Lanciano in Via Luigi De Crecchio, n. 12;
- b) di procedere alla cancellazione dal Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, dell'Associazione di Volontariato "Cicogna – Amici di Chernobyl" C.F. 01731010698 con sede legale nel Comune di Lanciano in Via Luigi De Crecchio, n. 12;
- c) di pubblicare il presente atto nell'apposito spazio web "Amministrazione aperta - Trasparenza" ai sensi D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
- d) di dare atto che la presente determinazione sarà firmata e memorizzata digitalmente a norma delle disposizioni vigenti in materia
- e) di disporre la notifica del presente provvedimento all'associazione interessata;
- f) di trasmettere copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;
- g) di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo il presente atto amministrativo.

Il Dirigente del Servizio

**Dott. Raimondo Pascale**

(firmato digitalmente)

L'Estensore  
Concetta Troilo

Il Responsabile dell'Ufficio  
Dott.ssa Katuscia Di Meo

DETERMINAZIONE 27.12.2018, N. DPF014/205

**L.R. 37/93 – Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'Organizzazione di Volontariato (O.D.V.) – Ente del Terzo Settore (E.T.S.) "IN-DIFESA O.D.V." – di San Giovanni Teatino (CH).**

DETERMINAZIONE N. DPF014/205

DEL 27.12.2018

DIPARTIMENTO per la SALUTE e il WELFARE

SERVIZIO per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario

UFFICIO Sviluppo dell'Economia Sociale. Servizio Civile. Governance ASP

OGGETTO: L.R. 37/93 – Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'Organizzazione di Volontariato (O.D.V.) – Ente del Terzo Settore (E.T.S.) "IN-DIFESA O.D.V." – di San Giovanni Teatino (CH).

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

- VISTA** la Legge quadro sul volontariato n. 266 dell'11 agosto 1991;
- VISTA** la L.R. 37/93 recante norme sulle organizzazioni di volontariato, ed in particolare l'art. 4 che istituisce il Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;
- VISTA** la L.R. n. 16/2008 art. 103 "Provvedimenti urgenti indifferibili" pubblicata sul B.U.R.A. n. 8 straordinario del 26/11/2008;
- VISTO** il D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 "*Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106*", pubblicato sulla G.U. del 2.8.2017 entrato in vigore in data 3.8.2017, che all'art. 101, comma 2, dispone "*fino all'operatività del Registro Unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali...*";
- VISTA** la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot.34/0012604 del 29.12.2017 ad oggetto "*Codice del Terzo Settore. Questioni di diritto transitorio. Prime indicazioni*" con la quale sono state espresse le prime indicazioni operative, tra esse quelle afferenti i rapporti con la pubblica amministrazione in tema di procedimenti relativi all'iscrizione o alla cancellazione dagli attuali registri pubblici, definendo che in sede di verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione (es. Volontariato), dovrà essere operata una distinzione tra gli enti che si sono costituiti prima della data in vigore del D.lgs. 117/17 e quelli costituiti a partire dal 3.8.2017:
1. per gli enti costituiti prima dell'entrata in vigore del nuovo codice del terzo settore la verifica è fatta sulla base della normativa vigente al momento della costituzione dell'organizzazione(L.266/91), tenendo presente che gli enti hanno

- a disposizione il termine di 18 mesi per apportare le conseguenti modifiche al proprio statuto;
2. al contrario, per gli enti che si sono costituiti a partire dal 3 agosto 2017 sono tenuti a conformarsi ab origine alle disposizioni civilistiche applicabili in via diretta ed immediata.
- RILEVATO** che al predetto registro regionale possono essere iscritte le Associazioni, di cui all'art. 3 della Legge 266/1991 previa presentazione della documentazione di cui all'art. 4 della richiamata L.R. n. 37/1993;
- VISTA** l'istanza acquisita agli atti del Servizio con prot. n. RA/254420/18/DPF014 del 14.09.2018, dell'Organizzazione di Volontariato – “IN-DIFESA ODV” con sede legale in Via Giulio Cesare, n. 9/D di San Giovanni Teatino (CH) - C.F. 93058800694, di iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;
- DATO ATTO** che con nota prot. RA/327941/18/DPF014 del 23.11.2018, il “Servizio per la programmazione sociale e il sistema integrato socio sanitario” formulava rilievi alla richiesta di iscrizione sopra menzionata;
- VISTE**
- la successiva istanza e relativa documentazione, ai fini dell'iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, acquisita agli atti del Servizio con prot.n. RA/340902/18/DPF014 del 5.12.2018, presentata dall'Organizzazione di Volontariato – “IN-DIFESA ODV” con sede legale in Via Giulio Cesare, n. 9/D di San Giovanni Teatino (CH) C.F. 93058800694;
  - la documentazione integrativa pervenuta e acquisita agli atti del Servizio con prot.n. RA/362344/18/DPF014 del 27.12.2018, per la conclusione dell'Iter di iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;
- TENUTO CONTO** che nella suddetta richiesta di iscrizione e relative integrazioni viene indicato come settore nel quale è svolta l'attività prevalente quello “**Sicurezza-Sociale**”;
- CONSTATATO** che l'istruttoria relativa alla documentazione riguardante la suddetta Associazione ha dato esito rispondente a quanto stabilito dalla normativa vigente;
- RITENUTO,** pertanto, di poter procedere all'iscrizione dell'Associazione di che trattasi al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;
- VISTA** la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii;

*per le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte:*

#### D E T E R M I N A

- a) di iscrivere al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, istituito ai sensi dell'art. 4 della L.R. 37/93, e successive modifiche l'Organizzazione di Volontariato (ODV) – Ente del Terzo Settore (ETS) “IN-DIFESA ODV” con sede legale in Via Giulio Cesare, n. 9/D di San Giovanni Teatino (CH) C.F. 93058800694;



- b) **di pubblicare** il presente atto nell'apposito spazio web "Amministrazione aperta - Trasparenza" ai sensi D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
- c) **di dare atto** che la presente determinazione sarà firmata e memorizzata digitalmente a norma delle disposizioni vigenti in materia
- d) **di disporre** la notifica del presente provvedimento all'associazione interessata;
- e) **di trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;
- f) **di pubblicare** sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo il presente atto amministrativo.

Il Dirigente del Servizio

***Dott. Raimondo Pascale***

(firmato digitalmente)

L'Estensore  
Concetta Troilo

Il Responsabile dell'Ufficio  
Dott.ssa Katuscia Di Meo



**Dipartimento della Presidenza e  
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente  
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.  
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>  
e-mail: [bura@regione.abruzzo.it](mailto:bura@regione.abruzzo.it)  
Pec: [bura@pec.regione.abruzzo.it](mailto:bura@pec.regione.abruzzo.it)